Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 27 giugno 1957 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1957 registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 13.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

NATALE Pasquale, 1° aviere motorista. — Motorista di apparecchio plurimotore, partecipava ad un intenso ciclo operativo in azioni di ricognizione bombardamento e di aerosiluranti distinguendosi per abilità e noncuranza del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 11 novembre 1940-27 marzo 1943.

TURCO Valentino, 1° aviere montatore. — Specialista di apparecchio plurimotore, partecipava a numerose missioni belliche. Sia in azioni di bombardamento come in quelle di scorta a convogli navali ed a ricognizioni dava sempre prova di coraggio ed alto senso del dovere — Cielo della Grecia e dell'Africa settentrionale, 21 gennaio 1941-27 settembre 1942.

ZOCCHI Emilio, aviere scelto motorista. — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche contribuendo sempre validamente al buon esito delle stesse. — Cielo del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 16 febbraio-15 dicembre 1942.

RODOLFI Gaetano fu Antonio, aviere scelto marconista. — Specialista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni dando sempre prova di sereno coraggio e alto senso del dovere. — Cielo dell'Africa settentrionale, 3 agosto 1942 9 gennaio 1943.

BRUSCHI Antonio, aviere scelto marconista. — Specialista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose missioni di guerra sia in azioni di bombardamento che di scorta a convogli navali dando costante prova di coraggio e alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 15 aprile 1941-9 gennaio 1943.

NARDI Franco, aviere scelto marconista. — Specialista marconista di apparecchio plurimotore, partecipava a numerose ardite e lunghe ricognizioni alturiere spesso permanendo sulle formazioni navali nemiche In alcune di tali missioni, pur in presenza della caccia nemica, si manteneva calmo e sereno per trasmettere i dati sui movimenti delle unità. — Cielo del Mediterraneo, 23 marzo 1941-13 giugno 1942, 17 giugno-6 agosto 1942, 14 ottobre-29 dicembre 1942.

SABATINO Cristoforo, aviere scelto marconista. — Abile marconista, partecipava a numerose missioni di guerra dando in ogni circostanza prova di elevato spirito di abnegazione e di sereno ardimento. Nella fase di ripiegamento di una nostra base operativa si offriva volontario per far parte di un equipaggio che effettuava attraverso il Mediterraneo il trasporto in Italia di un velivolo terrestre seriamente compromesso nella sua efficienza — Cielo dell'Africa settentrionale, 21 maggio 1942-20 gennaio 1943.

(4667)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 715.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Minervino Murge (Bari).

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Minervino Murge (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 716.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pietradefusi (Avellino).

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pietradefusi (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 33. – CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 717.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rovato (Brescia).

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rovato (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 34. – CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 718.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Satta » di Sassari.

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Satta » di Sassari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 35. – CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 719.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Scandiano (Reggio Emilia).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Scandiano (Reggio Emilia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 36. – CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1956-1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1956, registro n. 5 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 237, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1956-1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il restante periodo del quadriennio 1956-1959, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Borio Francesco, impossibilitato per motivi di salute, è chiamato l'ispettore capo del Corpo forestale dello Stato dott. Saleri Giovanni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Registro n. 1 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 27

(4911)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1957.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto, in data odierna, con cui sono state accolte, con decorrenza dal 18 agosto 1957, le dimissioni rassegnate dal comm. Arturo Dal Pozzo dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Forlì.

Considerato che si deve provvedere alla di lui sostituzione, in detto ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Decreta:

Il comm. Evaristo Zambelli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì.

La nomina ha decorrenza dal 18 agosto 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(4910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 10 agosto 1957:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 giugno 1957, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Petitti Aldo nel comune di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera.

(4892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.490.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4951)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Michele Salentino di un mutuo di L. 4.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4952)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterotondo (Roma) di un mutuo di L. 4.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4959)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna) di un mutuo di L. 6.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4961)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montaione (Firenze) di un mutuo di L. 3.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4962)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lappano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4964)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 6.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4965)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) di un mutuo di L. 690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4969)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze) di un mutuo di L. 3.485.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4970)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Diamante (Cosenza) di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4971)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfiorentino (Firenze) di un mutuo di L. 12.710.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4973)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 21 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna) di un mutuo di L. 1.945.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4974)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico Di Pilato », con sede in Bisceglie.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957, i poteri conferiti ai sig. Vincenzo De Cillis, commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico Di Pilato », con sede in Bisceglie (Bari), sono stati prorogati al 30 novembre 1957.

(4812)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Liotti, commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, sono stati prorogati al 31 agosto 1957.

(4817)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Piadena (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1957, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Piadena (Cremona), sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 agosto 1957.

(4936)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Pietro », con sede in Vallesaccarda di Trevico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957, è stato disposto ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Pietro », con sede in Villasaccarda di Trevico, costituita con atto in data 22 marzo 1953 a rogito del notaio dott. Vittorio Montieri, e la nomina del commissario governativo nella persona del sig. Cioria Rocco.

(4849)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa agricola « Corpus Domini », con sede in Montefiascone e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 agosto 1957, è stata disposta la revoca degli amministratori della Società cooperativa agricola « Corpus Domini » con sede in Montefiascone, costituita con atto in data 11 marzo 1950 a rogito del notaio dott. Luigi Donati e la nomina del commissario nella persona dell'avv. Angelo Di Carli.

(4850)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « San Pancrazio », con sede in Montefiascone, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957 è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « San Pancrazio », con sede in Montefiascone, costituita con atto in data 5 novembre 1950 per notaio dott. Luigi Donati e la nomina del commissario nella persona dell'avv. Nicola Mariottini.

(4852)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « I.L.E.M.A. », con sede in Napoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957, è stato disposto la revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « I.L.E.M.A. », con sede in Napoli, costituita con atto in data 14 ottobre 1952 con rogito notaio dott. Manlio Casciani e la nomina del commissario nella persona dell'avv. Vittorio Federico Genovese.

(4853)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa edilizia « La Ruota alata », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 agosto 1957, sono stati revocati gli amministratori della Società cooperativa edilizia « La Ruota alata », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Russo Alberto.

(4938)

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1957 il geom. Carlo Carrino, è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo » con sede in Taranto, in sostituzione del rag. Amerigo Bianchi, dimissionario, con i poteri del revocato Consiglio di amministrazione.

(4851)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1957, il dott. Bechini Luigi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), in sostituzione del sig. Becheri Aldo, dimissionario.

(4935)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Edilizia Redenta », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1957, il sig. Aversa Tullio è stato nominato liquidatore della Cooperativa « Edilizia Redenta », con sede in Latina, in sostituzione del geom. Vittorio Bertoni, dimissionario.

(4937)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1957, registro n. 69 bilancio Trasporti, foglio n. 43, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile — perchè rivolto contro provvedimento non definitivo e non impugnato precedentemente in via gerarchica — il ricorso straordinario prodotto in data 5 settembre 1955 dal sig. Marco Fiorese avverso l'ordinanza dell'Ispettorato di porto di Desenzano 1° marzo 1955, con la quale venne intimato al predetto ricorrente di lasciare liberi di sè e cose i locali destinati ad alloggio del capo scalo della navigazione sul lago di Garda, e da lui abusivamente occupati nell'edificio di proprietà del comune di Maderno adibito a stazione piroscafi.

(4944)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° semestre 1957 valevole pel 2° semestre 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	63,25	61,50	57,10	55,35
2	» 3,50 % (1902)	57,70	55,95	52,11	50,36
3	» 5 % (1935)	89,30	86,80	80,62	78,12
4	Redimibile 3,50 % (1934)	79,25	77,50	71,50	69,75
5	» 3,50 % (Ricostruzione)	72,85	71,10	65,74	63,99
6	» 5 % »	88,25	85,75	79,68	77,18
7	» 5 % (1936)	96 —	93,50	86,65	84,15
8	» 5 % (Riforma Fondiaria)	82 —	79,50	74,05	71,55
9	» 5 % (Trieste)	82,45	79,95	74,46	71,96
10	» 5 % (Beni Estero)	80,30	77,80	72,52	70,02
11	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1959	99,30	96,80	89,62	87,12
12	» » » » 5 % » 1° aprile 1960	98,30	95,80	88,72	86,22
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961	97 —	94,50	87,55	85,05
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962	96,10	93,60	86,74	84,24
15	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963	95,65	93,15	86,34	83,84
16	» » » » 5 % » 1° aprile 1964	95,60	93,10	86,29	83,79
17	» » » » 5 % » 1° aprile 1965	95,50	93 —	86,20	83,70
18	» » » » 5 % » 1° aprile 1966	95,15	92,65	85,89	83,39
19	Obbligazioni Strade Ferrate Meridionali 3 %	100 —	98,50	90,15	88,65
	Titoli garantiti dallo Stato ed assimilati				
20	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	51,50	50 —	46,50	45 —
21	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
22	» Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (speciali)	71,87	70 —	64,87	63 —
23	» Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (ordinarie)	151,87	150 —	136,87	135 —
24	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	62,75	60,25	56,73	54,23
25	I. R. I. 5,50 % - 1952	92,80	90,05	83,80	81,05
26	I. R. I. Sider. 5,50 % - 1953	90 —	87,25	81,28	78,53
27	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	102,20	99,70	92,23	89,73
28	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949) optate	101,50	99 —	91,60	89,10
29	I. R. I. Ferro 4,50 %	283,95	281,70	255,78	253,53
30	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	125,65	123,40	113,31	111,06
31	I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948) doppie	112,45	110,20	101,43	99,18
32	I. R. I. Ferro 4,50 % optate (Emissione 1948) doppie	169,35	167,10	162,64	150,38
33	I. R. I. Meccanica 5.50 %	101 —	98,25	91,18	88,43
34	I. R. I. Meccanica 5,50 % (optate)	99,95	97,20	90,23	87,48
35	I. R. I. 6 % (1954)	95,50	92,50	86,25	83,25
36	I. R. I. 6 % (1956)	98 —	95 —	88,50	85,50
37	I. R. I. 6 % (Ventennale)	95 —	92 —	85,80	82,80
38	Consorzio Credito OO. PP. - 5 %	85 —	82,50	76,75	74,25
39	» » » » - 5,50 % - Ricostruzione Edilizia	87,05	84,30	78,62	75,87
40	» » » » - 6 %	95,05	92,05	85,85	82,85
41	» » » » - 6 % Serie speciale quinquennale	102,25	99,25	92,33	89,33
42	» » » » - Serie Città di Genova 5 %	100,80	98,30	90,97	88,47
43	» » » » - » » Roma 5 % (1ª emissione)	87,30	84,80	78,82	76,32
44	» » » » - » » » 5 % (2ª »)	85 —	82,50	76,75	74,25
45	» » » » - » » Milano 5 % (1ª »)	99,20	96,70	89,53	87,03
46	» » » » - » » » 5 % (2ª »)	94,50	92 —	85,30	82,80

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1957 *valevole pel* 2° *semestre* 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
47	Consorzio Credito OO. PP. - Serie Elett. FF. SS. 4,50 %	87,45	85,20	78,93	76,68
48	» » » » - » » » 5 %	87,70	85,20	79,18	76,68
49	» » » » - FF. SS. 5,50 % - 1952	89,75	87 —	81,05	78,30
50	» » » » - » » 5,50 % - 1953	89,70	86,95	81,01	78,26
51	» » » » - » » 5,50 % - 1955	91,05	88,30	82,22	79,47
52	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	99,60	96,60	89,94	86,94
53	» » » » 6,50 %	106,05	102,80	95,77	92,52
54	ENI - Petrolio 6 % - 1956	95,70	92,70	86,43	83,43
55	Azioni A. N. I. C.	2.550 —	2.547 —	2.295,30	2.292,23
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
56	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	76,90	75,15	69,39	67,64
57	» » » » » 4 %	76,30	74,30	68,87	66,87
58	» » » » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
59	» » » » » 4,50 %	87,35	85,10	78,84	76,59
60	» » » » » 4,75 %	90,57	88,20	81,75	79,38
61	» » » » » 5 % - IX Serie	89,55	87,05	80,85	78,35
62	» » » » » 5 % - XI Serie	89,05	86,55	80,40	77,90
63	» » » » » 5 %	89,50	87 —	80,80	78,30
64	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
65	» » » » 4 %	85,70	83,70	77,33	75,33
66	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
67	» » » » 5 %	90,65	88,15	81,84	79,34
68	Opere Pubbliche Fondiarie Venezie 6 % - ordinaria II	97 —	94 —	87,60	84,60
69	» » » » 6 % - » III	97 —	94 —	87,60	84,60
70	» » » » 6 % - ordinarie IX	98 —	95 —	88,50	85,50
71	» » » » 6 % - Serie speciale II	101 —	98 —	91,20	88,20
72	» » » » 6 % - » » III	101 —	98 —	91,20	88,20
73	» » » » 6 % - » » V	101 —	98 —	91,20	88,20
74	» » » » 6 % - » » VI	100 —	97 —	90,30	87,30
75	» » » » 6 % - » » VII	100 —	97 —	90,30	87,30
76	» » » » 6 % - » » VIII	99 —	96 —	89,40	86,40
77	» » » » 6 % - » » IX.	98 —	96 —	89,40	86,40
78	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	84,70	82,20	76,48	73,98
79	» » » » » 4 %	79,10	77,10	71,39	69,39
80	» » » » » Conversione 4 %	82,15	80,15	74,14	72,14
81	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
82	» » » » » 4 %	82,25	80,25	74,23	72,23
83	» » » » » Conversione 4 %	84,30	82,30	76,07	74,07
84	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	90,40	87,90	81,61	79,11
85	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	85,15	83,15	76,84	74,84
86	» » » » Conversione 4 %	86,45	84,45	78,01	76,01
87	» » » » 5 %	91,45	88,95	82,56	80,06
88	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	87,10	84,60	78,64	76,14
89	» » » » 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
90	» » » » Conversione 4 %	96,30	94,30	86,87	84,87
91	» » » » 3,75 %	96,72	94,85	87,24	85,37
92	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,20	99,70	92,23	89,73
93	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88,80	86,30	80,17	77,67
94	» » » » 4 %	85,70	83,70	77,33	75,33
95	» » » » Conversione 4 %	92 —	90 —	83 —	81 —
96	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione	95,25	92,75	85,98	83,48

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1957 *valevole pel* 2° *semestre* 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
97	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Emissione	95 —	92,50	85,75	83,25
98	» » - Credito Industriale 5 % - 3ª Emissione	94,30	91,80	85,12	82,61
99	Casse di Risparmio Provincie Lombarde Milano 4 %	86,40	84,40	77,95	75,96
100	» » » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
101	» » » » 3,50 %	83,75	82 —	75,55	73,80
102	» » » » 5 %	95,70	93,20	86,38	83,88
103	Cassa di Risparmio di Bologna 5 %	88,60	86,10	79,99	77,49
104	» » » 4 %	89,80	87,80	81,02	79,02
105	» » » 4 % Conversione	94,30	92,30	85,75	83,07
106	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
107	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 %	90,87	89 —	81,97	80,10
108	Monte dei Paschi Siena 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
109	» » » 4 %	86,15	84,15	77,74	75,74
110	» » » Conversione 4 %	98,50	96,50	88,85	86,85
111	» » » 3,50 %	83,25	81,50	75,10	73,35
112	Istituto Bancario S. Paolo Torino - Conversione 4 %	96,10	94,10	86,69	84,69
113	» » » » 5 %	93,50	91 —	84,40	81,90
114	» » » » 3,50 %	86,55	84,80	78,07	76,32
115	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 %	90,75	88 —	81,95	79,20
116	» » » » » 6 % (Trentennale)	96,60	93,60	87,24	84,24
117	» » » » » 6 % (Ventennale)	95,65	92,65	86,39	83,39
118	» » » » » 6 % Serie spec. Telefonica	103 —	100 —	93 —	90 —
119	» » » » » 5,50 % (Edison)	89,85	87,10	81,14	78,39
120	» » » » » 6 % (Edison) 1951	97,65	94,65	88,19	85,19
121	» » » » » 6 % (Edison) 1955	97,50	94,50	88,05	85,05
122	» » » » » 6 % (Edison) 1956	97,50	94,50	88,05	85,05
123	» » » » » 6 % Montecatini Serie spec	96,55	93,55	87,20	84,20
124	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	86,75	85 —	78,25	76,50
125	» » » » 5 %	85,75	83,25	77,43	74,93
126	» » » » 4,75 %	93,62	91,25	84,50	82,13
127	Consorzio Mutui Danneggiati Terremoto 4 %	—	—	—	—
128	» » » » Conversione 4 %	—	—	—	—
129	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	84,10	82,10	75,89	73,89
130	» » » » » 4 % Conversione	79,20	77,20	71,48	69,48
131	» » » » » 5 %	83,15	80,65	75,09	72,59
132	Istituto Mobiliare Italiano 5 % (IX emissione)	101,25	98,75	91,38	88,88
133	» » » 5,50 % (XI emissione Credito navale)	99,45	97,20	89,73	87,48
134	» » » 6 % (XII emissione)	97,10	94,10	87,69	84,69
135	» » » 6 % (XIV emissione Credito navale)	98,80	95,80	89,22	86,22
136	» » » 6 % (XV emissione Credito navale)	97,90	94,90	88,41	85,41
137	» » » 6 % (XVI emissione)	99,15	96,15	89,24	86,54
138	» » » 6 % (XVIII emissione)	95,70	92,70	86,43	83,43
139	» » » 6 % (XIX emissione Credito navale)	95,80	92,80	86,52	83,52
140	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	89,60	87,60	80,84	78,84
141	» » » » » 4 % Conversione	89,65	87,65	80,89	78,89
142	» » » » » 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
143	I. R. I. Elettricità 6 % (serie speciale)	111,60	108,60	100,74	97,74
144	I. R. I. Elettricità 6 % (serie speciale) (optate)	98,80	95,80	89,22	86,22
145	Isveimer 5,50 %	93,45	90,70	84,38	81,63
146	ex Edicimi - Milano 6 %	100 —	97 —	90,30	87,30

(4631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 48	202	25 —	*Limardo* Orsola di Agostino moglie di Gaudiosi Alberto, dom. in Potenza, vincolata per dote con riversibilità.	*Limardi* Orsola di Agostino moglie di Gaudiosi Alberto, dom. in Potenza, vincolata per dote con riversibilità.
Id. Serie 49	225	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	190	1.300 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T N. 5 % (1949) Serie P	631	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie Q	325	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	151891	150 —	*Ciacia* Antonio fu Vincenzo, dom. a Nicastro (Catanzaro), vincolata a favore dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	*Cicia* Antonio fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	11865	500 —	Miraglia Vera di *Camillo* moglie di Giudice Caracciolo Filippo, dom. in Napoli, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Miraglia Carlo fu Luigi, dom. a Napoli.	Miraglia Vera di *Carlo*, ecc., come contro.
Id.	11866	1.125 —	Miraglia Vera di *Camillo* moglie di Giudice Caracciolo Filippo, dom in Napoli, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Arlotta Lucia fu Giuseppe moglie di Miraglia Carlo, dom. a Napoli.	Miraglia Vera di *Carlo*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	536478	280 —	Ente comunale di assistenza di Villanova d'Asti, con usufrutto vitalizio spettante a *Ornegna* Maddalena fu Luigi.	Ente comunale di assistenza di Villanova d'Asti, con usufrutto vitalizio spettante a *Omegna* Maddalena fu Luigi.
Cons. 3,50 % (1906)	533877	1.732,50	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di Ruggero, minore, con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore, e al di lei padre *Zucchi Ruggero* di Michele.	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di Ruggero, minore, con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore, e al di lei padre *Zucchi Pietro* di Michele.
P. Ric. 3,50 % Serie 56	346	1.000 —	Perilli Giancarlo fu Aldo, dom. a Roma.	Perilli Giancarlo fu Aldo, *minore sotto la tutela di Limitone Francesco fu Vincenzo*, dom. a Roma.
Id.	347	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	348	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 90	349	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	350	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,775
1 Dollaro canadese	663,50
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	89,83
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	163,221
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	148,807
1 Franco svizzero acc.	142,895
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,041

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto del Ministro per il tesoro, in data 8 agosto 1957, concernente la conferma dei rappresentanti del Tesoro in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 20 agosto 1957, pag. 3099, in luogo di « cav. uff. Pietro Bassano » leggasi « dott. ing. Luigi Piombo », ed in luogo di « avv. Giuseppe Balista » leggasi « avv. Riccardo Rosa ».

(4993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di San Zenone Po

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 21 agosto 1956, nella zona di San Zenone Po (Pavia), della estensione di ettari 140 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato sino a nuova disposizione.

(4859)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Bagnolo Piemonte

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 16 giugno 1954 e 22 luglio 1956, nella zona di Bagnolo Piemonte (Cuneo), della estensione di ettari 940 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 giugno 1954, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4860)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Caraglio

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 11 agosto 1955, nella zona di Caraglio (Cuneo), della estensione di ettari 450 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4861)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in farmacia

Il sig. Giuseppe Cerasola, nato a Palermo il 13 aprile 1880, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia, rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 19 luglio 1906, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1905-1906.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(4943)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Marino Corrado, nato a Lecce il 6 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bari in data 18 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4984)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7792/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2783 R/Gab., con cui alla signorina Pupp Caterina nata a Campodazzo (Renon) l'11 marzo 1902 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Puppi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 luglio 1957 dalla predetta signora Puppi Caterina, in atto residente a Tirolo;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 14 maggio 1936, n. 2783 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Puppi Caterina, nata a Campodazzo (Renon) l'11 marzo 1902, viene ripristinato nella forma tedesca di Pupp.

Il sindaco del comune di Tirolo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 agosto 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4844)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro *C*/34-*a*, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I. Essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale) o del diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso i licei classici o scientifici governativi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado

II. Aver compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a trentanove anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) del personale dipendente del soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione della I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso:

III. Essere cittadini italiani.

IV Avere il godimento dei diritti politici.

V Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

VI. Essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere, Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il trentaduesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere, Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana:

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922, del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana. su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giorgnale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione. su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera. rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di

guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654 dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100. prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 10 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui allo art. 7, punto 9, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni diciotto e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto Sono equiparati ai cittadini gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni ventuno dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione di un certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi m s. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi trentanove o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di trentanove anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione, del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari, incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risultino se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) ed *r*) dell'art. 6, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica;
nozioni di legislazione mineraria.

Prove facoltative di lingue estere.

I concorrenti dovranno anche specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese o tedesco.

La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere, presidente;
b) da un ispettore generale o da un direttore di divisione del Ministero;
c) da tre professori di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del cap. 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è data avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingue estere sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative di lingue estere coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BUIZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Registro n. 9, *foglio n.* 298

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia . . . . .) il (1) . . . residente in . . . . (provincia) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)
c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto . . . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese, inglese o tedesco.

. . . . addì . . . .

Firma

. . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5)

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a . presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(4919)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 3 luglio 1957, n. 15271-III-*a*, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1957, n. 15272-III-*a*, con il quale l'ostetrica Ines Somadossi è stata dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Pergine Valsugana;

Vista la lettera di data 17 luglio 1957, con la quale la predetta ostetrica ha dichiarato di non accettare il posto in parola;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 26, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

A modifica del decreto 3 luglio 1957, n. 15272-III-*a*, la ostetrica Lina Villotti è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Pergine Valsugana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Pergine Valsugana.

Trento, addì 5 agosto 1957

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(4837)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Mario Mariani si è resa vacante la condotta medico chirurgica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Piero Scatizza è dichiarato vincitore della condotta medica di Cessapalombo in sostituzione del dott. Mario Mariani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 agosto 1957

p. *Il prefetto*: CICRI

(4897)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.